

Bando per l'accesso ai contributi per l'attività promozionale ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). 1° BANDO 2020.

Art. 1. Finalità e normativa di riferimento

1. Il presente Bando disciplina la concessione di contributi a sostegno dell'attività promozionale relativa alla realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative che favoriscono la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per effetto dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ed in attuazione del Regolamento di cui al DPR n. 027/2017/Pres. e s.m.i., - recante: "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)".
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento all'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della Legge regionale n. 21/2016 e al sopra citato Regolamento, oltre che alla Legge regionale n. 7/2000 e s.m.i. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 2. Beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando tutti i soggetti pubblici e privati, quali ad esempio: le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese, che realizzino progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico nonché manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche nel contesto regionale.
2. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura d'impresa, i contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 o in alternativa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107, in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014.

Art. 3. Criteri di individuazione e contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi

1. sono ammessi a valutazione per la redazione delle graduatorie, i progetti, le manifestazioni e le iniziative riconducibili alle finalità di cui all'art. 1, proposti dai soggetti aventi diritto di cui all'art. 2, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- a) con periodo di svolgimento compreso tra **il 1° gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021**. Nel caso di progetti, manifestazioni o iniziative con svolgimento: **dal giorno 1° gennaio 2021 al giorno 28 febbraio 2021, l'avvio delle attività deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2020, circostanza che deve essere dimostrata con idonea documentazione, atta a comprovarla;**
- b) che si tengano nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, oppure al di fuori dello stesso purché ne promuovano in modo evidente l'attrattività turistica, le sue peculiarità e i suoi prodotti caratteristici;
- c) che non siano riferite a progetti, manifestazioni ed iniziative **già proposti, dal medesimo soggetto organizzatore e finanziati con precedente bando - ai sensi della LR 21/2016, art.62, comma 1, lettere a) e b), per la medesima edizione o annualità.**

Art. 4. Spese ammissibili e rendicontazione

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Regolamento, sono ammissibili le spese, sostenute successivamente alla data del 31 luglio 2019 (data di chiusura del precedente bando), riferite alle seguenti voci di spesa:
 - a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
 - b) promozione sui media;
 - c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;
 - d) compensi per forniture di beni e servizi;
 - e) rimborsi spese a collaboratori;
 - f) spese di segreteria organizzativa e assistenza;
 - g) ospitalità;
 - h) noleggio strutture e attrezzature;
 - i) trasporti.
2. **Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente**, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata **e le spese di investimento** ossia relative a quei beni durevoli che possono essere utilizzati anche successivamente, rispetto al periodo di svolgimento dell'iniziativa (es. apparecchiature tecniche ed informatiche, fotografiche, materiali edili, attrezzature diverse, arredamenti, ecc.).
3. In fase di rendicontazione la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, **esclusivamente a mezzo posta certificata, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:**
 - le spese devono essere **direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa** per la quale si chiede il contributo; saranno pertanto esclusi ad esempio i rimborsi chilometrici forfettari ad eccezione di quelli normativamente previsti per la specifica casistica (rimborsi chilometrici calcolati secondo le tabelle ACI);
 - le spese sostenute devono essere documentate da idonea documentazione di spesa **intestata al beneficiario e regolarmente quietanzata;**
 - tutte le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 7/2000, così come richiamato dall'art. 8 del Regolamento, che dispone *"Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi."*

Art. 5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo devono pervenire alla Direzione centrale attività produttive – Servizio Turismo - **utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata** (predisposta e disponibile sul sito internet regionale) **a partire dalle ore 10.00.00 del giorno venerdì 20**

dicembre 2019 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00.00 del giorno venerdì 24 gennaio 2020.

2. Tutta la documentazione, nonché le informazioni necessarie (linee-guida) alla compilazione e all'invio della domanda con la procedura informatizzata, sono disponibili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: **www.regione.fvg.it - Aree Tematiche - Imprese – Turismo - Valorizzare e Promuovere il Territorio – Progetti, manifestazioni e iniziative promozionali.**
3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro le **ore 12.00.00 del giorno 24 gennaio 2020.**
4. La domanda di contributo, redatta secondo le modalità indicate nelle linee-guida e **sottoscritta dal legale rappresentante**, deve pervenire corredata dai seguenti documenti elaborati sulla base di modelli disponibili sul sito istituzionale della Regione:
 - a) la relazione illustrativa (a schema libero e **di massimo due cartelle - ovvero due pagine formato A4**) dei progetti, manifestazioni o iniziative con l'indicazione delle finalità e del programma, delle stesse, con evidenziati i periodi e le località di svolgimento;
 - b) la scheda con i criteri di ammissibilità e valutazione (facsimile reperibile sul sito, da compilare debitamente **rispettando le due pagine formato A4**);
 - c) la copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
 - d) la dichiarazione attestante l'esenzione o meno dell'imposta di bollo con l'indicazione se nell'ambito dell'evento, proposto, sono previste o no attività commerciali (facsimile reperibile sul sito). Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo dovrà indicare gli estremi della relativa norma di esenzione;
 - e) per le imprese e per gli altri soggetti che svolgono attività commerciale (seppur in forma occasionale o senza finalità lucro), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà su eventuali contribuzioni concesse secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (facsimile pubblicato sul sito);
 - f) per le Associazioni/Enti con la qualifica di ONLUS, la lettera di conferma, rilasciata dall'Organismo di competenza, d'iscrizione nel registro delle ONLUS (D.lgs. 460/1997);
5. **La domanda deve essere bollata** nei termini di legge e deve essere presentata per ogni singola iniziativa, manifestazione o progetto unitario proposti.
6. In particolare, costituiscono causa di esclusione:
 - a) la presentazione della domanda oltre il termine di cui al comma 1;
 - b) la mancata sottoscrizione della domanda;
 - c) le richieste di contributo riferite a più eventi o appuntamenti all'interno della medesima domanda, salvo che non rispondano ad un progetto unitario che necessita di una programmazione complessiva integrata;
 - c) le richieste di contributo che non rispondano ai criteri di individuazione e contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi, di cui all'art. 3 del presente Bando;
 - d) la presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura informatizzata.

art. 6. Regolarizzazione e richiesta di integrazioni

1. In caso di domanda irregolare o incompleta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda assegnando un **termine massimo di dieci giorni** per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

art. 7. Risorse disponibili

1. La dotazione finanziaria attualmente disponibile per il presente bando ammonta ad euro 4.900.000,00 e potrà essere incrementata dalla Giunta regionale nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilite dal Bilancio Finanziario Gestionale.

art. 8. Amministrazione procedente

1. L'unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente bando è il Servizio Turismo, della Direzione centrale attività produttive, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Responsabile del procedimento: dott. Antonio Bravo Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive preposto al Servizio Turismo.
3. Responsabili dell'istruttoria:

Monica Tempo (tel. 0432. 555956 - e-mail: monica.tempo@regione.fvg.it;

Anna Guidarelli (tel. 0432.555988 - e-mail: anna.guidarelli@regione.fvg.it;

art. 9. Note informative

1. In merito al criterio di cui all'art.10. 10 bis, comma 1, lettera b) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres e s.m.i., in cui è richiamato il Piano strategico di marketing turistico regionale pubblicato annualmente, ai fini della valutazione delle iniziative per la promozione turistica presentate a valere sul 1° Bando 2020, nelle more dell'approvazione di un nuovo Piano strategico di marketing del turismo regionale, il richiamo a tale Piano deve intendersi riferito a quanto indicato nel testo del documento denominato: "Strategia del piano marketing 2019 – 2022", pubblicato sulla pagina dedicata alla linea contributiva, di cui trattasi;
2. A seguito della valutazione e dell'approvazione della relativa graduatoria, qualora le risorse a disposizione non coprano l'importo concedibile nella misura prevista dall'Allegato A) del Regolamento, di tutti i progetti, iniziative e manifestazioni ammessi a contributo, in caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Con riferimento alla cumulabilità del contributo, alla valutazione degli interventi ammissibili a contributo, alla misura del contributo, alle modalità di assegnazione, concessione ed erogazione anche in via anticipata del contributo, alla rendicontazione della spesa ammessa a contributo e all'eventuale revoca si rimanda alle disposizioni di cui al Regolamento vigente.
4. **Qualora, in fase di rendicontazione della spesa risulti, dal riepilogo delle entrate/spese presentato** (ai sensi del comma 1, dell'art. 15, del Regolamento di cui al DPR n. 027/2017/Pres.), **che l'ammontare degli oneri complessivamente sostenuti, è inferiore al 60% dell'importo preventivato in sede di domanda, il contributo viene revocato indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento della spesa ammissibile, determinata dal decreto di concessione, così come previsto al comma 1, lettera d), dell'art. 17, del predetto regolamento vigente.**